

rapporto.

La legge 29 dicembre 1953, n° 968, prevede, tra l'altro, la concessione di indennizzi e contributi, da parte dello Stato, a titolo di risarcimento dei danni di guerra subiti da beni industriali e commerciali, mediante il pagamento differito in rate semestrali di numero maggiore o minore, secondo l'ammontare dell'indennizzo o contributo riconosciuto.

La stessa legge n° 968 prevede altresì la concessione, da parte dello Stato, di contributi pagabili indistintamente in 30 annualità, per la ricostruzione di fabbricati destinati ad uso di abitazione, danneggiati o distrutti dalla guerra.

L'Istituto ha effettuato in notevole misura, specialmente nel passato, operazioni di sconto delle suddette annualità